

R.G. 1013/2024

IL TRIBUNALE DI VASTO
Ufficio Volontaria Giurisdizione**Decreto misura cautelare atipica ex Art. 19 CCII**

Il Tribunale di Vasto, Ufficio Volontaria Giurisdizione, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr. Michele Monteleone, nel procedimento di cui in epigrafe come in atti promosso;

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso per la concessione di misura cautelare atipica ex art. 19 CCII depositato in data 06.12.2024 dall:

, con cui è stato richiesto, “*si opus sit mediante provvedimento in audita altera parte, o all’esito dell’udienza dell’11.12.2024, di disporre la sospensione di giorni 60 del pagamento della rata della rottamazione quater scadente il 9.12.2024, al fine di evitare la decadenza dal beneficio del termine della procedura*”; rilevato che in parte motiva del ricorso è stato dedotto che: “*... la società ... ha aderito alla c.d. “rottamazione quater” (art. 1, commi 231 e 252, legge n. 197/2022).*

Tale adesione (nei termini del D.L. n. 51/2023, convertito in legge n. 87/2023 e della legge n.18/2024) consente il pagamento del debito erariale in 18 rate (non consecutive) a decorrere dal 15.03.2024.

Nel complesso, la posizione debitoria verso l'erario della ammontava ad euro mentre il debito a seguito della adesione alla rottamazione è ridotto ad euro

6. *Il vantaggio di circa euro nln appare essere del tutto evidente ed incidente sul buon esito delle trattative, sia avuto riguardo ai creditori di* ■ *sia nei confronti della stessa società, sia infine nei confronti del soggetto interessato alla acquisizione.*

Con enormi sacrifici, la ricorrente ha regolarmente pagato le prime rate della rottamazione (15.03.2024, 29.05.2024 e 11.09.2024), mentre, rispetto alla prossima scadenza prorogata del 9.12.2024 (all.ti 4 e 5), le attuali attività aziendali (ancora molto ridotte) non consentono il pagamento della rata in scadenza il 9.12.2024, per un importo pari ad euro



7. Per meglio dire, le risorse finanziarie derivanti dall'unica commessa di un certo rilievo attualmente in corso (di euro con ■ consentirebbero astrattamente il pagamento della rata della rottamazione quater, ma così verrebbero esclusi dal pagamento le spettanze dovute ai dipendenti, con danno per i medesimi, per la continuità aziendale e, in generale, per il piano di risanamento.

8. Il credito fiscale è interamente riportato nella domanda di composizione negoziata della crisi ed è prevista, in linea con il correttivo entrato in vigore il 27.09.2024, la possibilità di un accordo con la Agenzia delle Entrate (art. 23, 2 bis, CCI).

Ovviamente, il mantenimento del diritto alla rottamazione consentirebbe una base (legale) per l'accordo con la Agenzia delle Entrate di un importo ridotto di circa euro 3,5 mln e una dilazione (sempre legale) in 18 rate.

9. E' noto il principio in base al quale sono esclusi dalle misure protettive e cautelari della composizione negoziata della crisi i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 1, CCI).

Tale misura riveste sicuramente un carattere di specialità, a parere della ricorrente, inderogabile.

Oltre alla specialità e inderogabilità della norma, come detto, l'alternativa tra i) pagamento rate rottamazione per evitare la decadenza dal beneficio e ii) pagamento degli emolumenti ai dipendenti, vedrebbe maggiormente funzionale allo scopo del risanamento e della continuità aziendale l'utilizzazione delle somme a disposizione per la corresponsione degli stipendi e il pagamento delle utenze.

D'altra parte, l'accoglimento di una istanza di sospensione del pagamento della rata scadente il 9.12.2024, non comporterebbe uno svantaggio irrecuperabile per le casse dello Stato, atteso che viene formulata una richiesta di moratoria di 60 giorni finalizzata esclusivamente ad evitare la decadenza dalla rottamazione quater".

Rilevato che l'Esperto indipendente nella procedura di Composizione Negoziata della crisi in questione, Avv con parere reso in pari data ha dedotto: "Il sottoscritto ritiene di dover condividere le argomentazioni formulate dall'imprenditore su tale richiesta poiché allo stato, il comparto della manodopera alle dipendenze della non rappresenta un elemento di criticità tanto nelle dinamiche aziendali quanto nelle imminenti trattative.

Una sospensione di due mesi delle rate della rottamazione quater in essere non andrebbe a generare alcuna forma di danno concreto alle trattative.

Diversamente, l'interruzione del pagamento degli stipendi, genererebbe un malcontento in generale che verosimilmente potrebbe sfociare in una forma di dimissioni di massa, e di azioni volte al recupero del credito non coperte dalle misure protettive.

Tenendo a mente che la multinazionale è interessata all'acquisizione dell proprio in funzione della attuale capacità della stessa di riprendere a pieno regime la propria attività lavorativa non appena pervengono le mancanti licenze di pubblica sicurezza, è chiaro come questo sia direttamente correlato alla presenza di un comparto lavorativo pieno ed operativo.

Per tali ragioni, l'istanza per la concessione della misura cautelare atipica della sospensione delle rate per 60 giorni della c.d rottamazione quater appare in linea con il piano di risanamento proposto che tende alla continuità aziendale mediante cessione di un ramo d'azienda, ed alla luce come questa cessione sia possibile solo in presenza della permanenza intera del comparto lavorativo, il sottoscritto esperto sente di poter esprimere parere favorevole alla concessione della misura cautelare atipica richiesta";

ritenuto che, alla luce delle risultanze emergenti dagli atti, delle argomentazioni svolte in ricorso e del parere favorevole reso dall'Esperto compositore, allo stato, sussistono i presupposti per



accogliere l'istanza cautelare di sospensione di giorni 60 del pagamento della rata della *rottamazione quater* - scadente il 9.12.2024 - , a cui l'imprenditore istante ha aderito, a decorrere dal 15.03.2024, ai sensi dell'art. 1, commi 231 e 252, legge n. 197/2022, con previsione del pagamento del debito erariale in 18 rate (non consecutive), ai sensi del D.L. n. 51/2023, convertito in legge n. 87/2023 e della legge n.18/2024;

fatta salva ogni ulteriore diversa valutazione, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, all'udienza già fissata per il giorno 11.12.2024 h. 11:00;

applicati gli artt. 19 CCII e 669 *sexies* c.p.c.;

DISPONE

la sospensione di giorni 60 del pagamento della rata della *rottamazione quater*, scadente il 9.12.2024, al fine di evitare la decadenza dal beneficio del termine della procedura.

FISSA

Per la discussione l'udienza del 11.12.2024 h. 11:00, per la conferma, modifica o revoca del presente decreto, reso *inaudita altera parte*.

DISPONE

che copia del ricorso e del presente provvedimento sia notificato a cura dell'istante all'esperto compositore e alla controparte, immediatamente, appena ricevuta comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi.

Vasto, 06.12.2024

Il Presidente
Dr. Michele Monteleone

